

La sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Larino dopo il ricorso presentato dall'Associazione Professionale Sindacale

Personale Ata, doppia vittoria dell'Anief

Riconosciuto integralmente il servizio pre-ruolo e il ripristino del gradone stipendiale 3-8 a due collaboratrici scolastiche

Hanno ottenuto l'integrale e immediato riconoscimento di tutto il servizio svolto durante il precariato e l'applicazione della contrattazione collettiva nazionale economica precedente due collaboratrici scolastiche in servizio in una scuola di Termoli. La sentenza è stata emessa dal giudice del tribunale di Larino su ricorso presentato dall'Anief per il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo e ripristino del Gradone stipendiale 3-8 anche per il personale ATA. «Anche per il personale ATA immesso in ruolo a partire dal 1° settembre 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti - si legge in una nota stampa - va applicata la "clausola di salvaguardia" presente nel CCNL 2011 che prevede il mantenimento del gradone stipendiale "3-8 anni", ma solo per chi è già in servizio a tempo indeterminato. Il Tribunale del Lavoro di Larino, con due sentenze impeccabili, accoglie i ricorsi Anief e riconosce a due collaboratrici scolastiche in servizio in una scuola di Termoli il diritto all'immediato e integrale computo di tutto il servizio svolto prima dell'immissione in ruolo e, a una di loro, l'applicazione del precedente scaglione stipendiale "3-8", riconosciuto solo al personale entrato in ruolo prima del 2011. Anche questa volta - commenta il presidente nazionale Marcello Pacifico - abbiamo ottenuto giustizia per il personale ATA da troppi anni sfruttato dal Miur. Le due collaboratrici scolastiche, grazie all'esperienza dei legali nazionali Anief, e alla perizia dell'avvocato Anief di Campobasso, Raffaele Bucci, hanno ottenuto l'integrale e immediato riconoscimento di tutto il servizio svolto durante il precariato e l'applicazione, per la collaboratrice assunta il 1/09/2011, grazie alla dovuta equiparazione di tutto il servizio svolto a tempo determinato a quello svol-

to a tempo indeterminato, della contrattazione collettiva nazionale economica precedente, che riconosceva ai lavoratori il diritto al gradone retributivo 3-8, molto più favorevole rispetto a quello attuale. Il Giudice del Lavoro, infatti, dà pieno accoglimento alle tesi patrocinata dal nostro sindacato e, proprio al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato previsto dalla normativa comunitaria, "condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a riconoscere alle ricorrenti tutto il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole statali, con relativo riconoscimento per intero dell'effettiva anzianità di servizio, computando la clausola contrattuale di salvaguardia della fascia retributiva 3-8 anni" e condannando, di conseguenza, il Miur al pagamento delle differenze retributive mai riconosciute alle lavoratrici. «Ancora una vittoria per il personale ATA ottenuta dal nostro sindacato - commentano Sara Angelone, presidente regionale e Alberto Aufiero responsabile regionale del personale ATA - il riconoscimento dello stesso trattamento economico e della stessa progressione di carriera in ossequio del principio di non discriminazione tra personale di ruolo e precario sancito dalla normativa comunitaria e tra personale assunto in ruolo precedentemente o successivamente all'anno 2011. Tutto il personale ATA, discriminato proprio per il cospicuo numero di anni svolti da precario, potrà da ora richiedere il riconoscimento integrale del servizio pre ruolo e il ripristino del gradone retributivo se assunto dal 2011 e, conseguentemente, ricevere le somme che ingiustamente non sono state finora corrisposte rivolgendosi alle nostre sedi di Campobasso, Isernia e Termoli per avere un'adeguata consulenza».

